

1. Il contributo da concedersi ai sensi dell'articolo 75 ter della l.r. 68/2011 ai comuni interessati alle procedure di liquidazione dell'Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, nella misura complessiva di 20.000 euro, sarà ripartito tra i comuni medesimi sulla base delle seguenti percentuali, già definite dal Comune di Portoferraio con nota del 13 settembre 2013 per il riparto tra i comuni medesimi della spesa relativa all'indennità del commissario liquidatore:

- Comune di Campo nell'Elba: 13,76%;
- Comune di Capoliveri: 11,67%;
- Comune di Marciana: 6,52%;
- Comune di Marciana Marina: 5,86%;
- Comune di Porto Azzurro: 10,37%;
- Comune di Portoferraio: 36,03%;
- Comune di Rio Marina: 3,63%;
- Comune di Rio nell'Elba: 6,67%;
- Comune di Capraia Isola: 1,22%;
- Comune di Isola del Giglio: 4,27%.

2. La concessione del contributo ai singoli comuni beneficiari avrà luogo con decreto del dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali, previa presentazione da parte dei comuni interessati di richiesta formale corredata di documentazione attestante le somme liquidate per l'indennità del commissario liquidatore.

3. E' fissato al 30 aprile 2018 il termine ultimo entro il quale i comuni possono richiedere il contributo e trasmettere la documentazione necessaria. In caso di documentazione insufficiente, la struttura competente assegna al comune richiedente un termine non superiore a sette giorni per l'integrazione. Il contributo non può essere concesso se la richiesta è stata trasmessa dopo la data del 30 aprile 2018, ovvero se la documentazione di cui è richiesta l'integrazione risulta comunque insufficiente. Qualora dalla documentazione trasmessa risulti che un comune abbia liquidato somme per l'indennità commissariale in un importo inferiore a quelle corrispondenti alla percentuale di riparto di cui al punto 1, il contributo regionale sarà conseguentemente assegnato secondo la percentuale risultante dalla spesa effettivamente liquidata.

4. Il dirigente del Settore Affari istituzionali e delle autonomie locali provvede alla concessione del contributo entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione in favore dei soli comuni che, alla data di adozione della presente deliberazione, risultano aver perfezionato la richiesta di contributo. Per gli altri comuni, che abbiano presentato la richiesta di contributo successivamente e comunque non oltre il 30 aprile 2018, provvede entro trenta il 30 maggio 2018.

5. Il presente atto è trasmesso ai Sindaci dei comuni

di Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba.

6. Di dare atto che i suddetti contributi, nel limite massimo della somma complessiva di Euro 20.000,00, saranno corrisposti a valere sulle disponibilità del pertinente capitolo 11033 del bilancio di previsione 2017-2019, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 29 agosto 2017, n. 919

Approvazione delle condizioni e delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014", per l'anno scolastico 2017/2018.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Programma di Governo 2015 - 2020 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione 30 giugno 2015, n. 1;
- il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che prevede nell'ambito del progetto 12 Successo scolastico e formativo interventi a supporto dell'educazione prescolare;
- il DEFR 2017 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 72 del 26/7/2017 ed in particolare il progetto regionale 12 Successo scolastico e formativo che alla linea di intervento 1 "Interventi per potenziare e qualificare l'educazione prescolare" prevede il sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie anche mediante contributi finalizzati a promuoverne e sostenerne la frequenza;
- l'art. 4-ter della Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", laddove è stabilito che la Regione favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell'infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell'infanzia, garantendo la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia ed il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;

- l'articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014", così come modificato dalle leggi regionali 4 agosto 2014, n. 46 e 29 dicembre 2014, n. 86, che prevede che la Regione Toscana destini ai Comuni un contributo straordinario, al fine di sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie, private e degli enti locali;

Visto in particolare quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 46, laddove è stabilito che con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo;

Dato atto pertanto che risulta necessario definire le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione di tali contributi per l'anno scolastico 2017/2018;

Dato atto che la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento è garantita dal bilancio di previsione 2017/2018, annualità 2017 e 2018;

Visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove sono specificate le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014", per l'anno scolastico 2017/2018;

Considerato che la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento, stimati in Euro 370.160,00, è assicurata dalle risorse disponibili sul pertinente capitolo 61699 del bilancio regionale annualità 2017 pari a € 312.000,00 e annualità 2018 pari a € 58.160,00;

Dato atto che l'impegno delle risorse finanziarie derivanti dall'avviso regionale di cui al presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 3 agosto 2017 in merito alla proposta di deliberazione di cui al presente atto;

Visto il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro orga-

nismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42";

Vista la legge regionale 90 del 27/12/2016 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, le condizioni e le modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie di cui all'articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014", per l'anno scolastico 2017/2018;

2. di destinare per le motivazioni espresse in narrativa la somma di € 370.160,00, quali risorse disponibili sul pertinente capitolo 61699 del bilancio regionale annualità 2017 pari a € 312.000,00 e annualità 2018 pari a € 58.160,00, per la copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

3. di demandare l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e istruzione della Direzione Istruzione e formazione;

4. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie derivanti dall'avviso regionale di cui al presente provvedimento è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Condizioni e modalità di assegnazione ed erogazione del contributo finalizzato a sostenere le famiglie i cui figli frequentano le scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 46 della Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 "Legge finanziaria per l'anno 2014", per l'anno scolastico 2017/2018

Il sostegno si realizza attraverso l'assegnazione di buoni scuola a soggetti residenti in Toscana, come definiti nel paragrafo successivo, che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 30.000 euro in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 159/2013), di un contributo economico finalizzato alla riduzione delle rette mensili per la frequenza, da parte dei propri figli, di una scuola dell'infanzia paritaria con sede in un Comune della Toscana.

Hanno titolo al contributo:

- cittadini italiani e dell'Unione europea;
- familiari di cittadini dell'Unione europea in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 10 del d.lgs. 30/2007;
- titolari dello status di rifugiati ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 251/2007;
- titolari dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 251/2007;
- stranieri in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 del d.lgs. 286/1998.

La struttura regionale competente approva un avviso pubblico rivolto alle amministrazioni comunali per la presentazione di Progetti finalizzati all'assegnazione di buoni scuola, da utilizzarsi per l'anno scolastico 2017/2018 (settembre 2017-giugno 2018) a parziale o totale copertura delle spese sostenute dalle famiglie i cui bambini siano in età utile per la frequenza di:

- scuole dell'infanzia paritarie comunali;
- scuole dell'infanzia paritarie private convenzionate con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata.

I progetti sono presentati dalle amministrazioni comunali toscane ove ha sede la scuola dell'infanzia paritaria.

La Regione Toscana assegna le risorse disponibili ai Comuni, proporzionalmente alla consistenza numerica dei soggetti residenti interessati ai buoni scuola, in possesso dei requisiti fissati dall'avviso regionale.

I buoni scuola sono commisurati al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, secondo i seguenti parametri:

- a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 100,00 mensili per bambino frequentante;
- b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili per bambino frequentante;
- c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili per bambino frequentante.

Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

Il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto dalle famiglie per le rette, applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie.

Il contributo regionale viene assegnato ai Comuni che lo erogheranno ai soggetti titolari e/o gestori delle scuole dell'infanzia paritarie per l'importo pari ai buoni scuola riconosciuti.

Le risorse regionali da destinarsi a tale intervento ammontano ad € 370.160,00, quali risorse disponibili sul pertinente capitolo 61699 del bilancio regionale annualità 2017 pari a € 312.000,00 e annualità 2018 pari a € 58.160,00.

Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse sui pertinenti capitoli di spesa, il Settore competente è autorizzato ad incrementare le risorse da ripartire tra le amministrazioni comunali fino ad un massimo di € 1.100.000.